



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANDELLI e D’AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Disposizioni in materia di accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», nel prevedere i servizi equiparabili ai fini della valutazione dei titoli di carriera per la partecipazione al concorso per dirigente farmacista nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non contempla espressamente attività connesse alla profes-

sione, creando un'ingiusta disparità nell'ambito delle diverse professionalità operanti nel settore del farmaco.

In particolare, il presente disegno di legge è finalizzato a sanare la suddetta situazione, introducendo una valutazione anche del servizio prestato in qualità di informatore scientifico del farmaco e dell'attività prestata dal titolare di farmacia privata aperta al pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 22 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

4-bis. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate».

